

ORDINANZA N. 9 / 2019

TEMPORANEA ISTITUZIONE DI DIVIETO D'ACCESSO IN VIA CHIESA, DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA S.FRANCESCO SINO A P.ZZA SS. COSMA E DAMIANO, PER OPERAZIONI RIPARAZIONE COPERTURA EDIFICIO.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

- **Premesso** che l'impresa Midaglia e F.lli s.n.c. Con sede a Gazzada Schianno in Via Stazione 3, ha richiesto l'occupazione del suolo pubblico per il giorno 23/02/2019 all'intersezione tra la Via Chiesa e P.zza SS. Cosma e Damiano, al fine di effettuare una riparazione copertura edificio;
- **Considerato** che il tratto di strada interessato dai lavori risulta essere a doppio senso di marcia, con un calibro di carreggiata di ridotte dimensioni in larghezza, in corrispondenza dell'intersezione stradale tra la P.zza SS. Cosma e Damiano e Via Chiesa;
- **Considerato** inoltre che i lavori in premessa descritti richiederanno il posizionamento di un autocarro e l'utilizzo di un braccio idraulico, sotto il quale non si ritiene sicura mantenere la regolare circolazione veicolare;
- **Ravvisata** la necessità, allo scopo di salvaguardare l'incolumità di persone e cose, nonché di consentire la regolare esecuzione delle suddette opere, di disporre la temporanea istituzione di divieto d'accesso in Via Chiesa nel tratto compreso tra l'intersezione con P.zza SS. Cosma e Damiano e la Via S.Francesco;
- **Considerata** la valida alternativa di deviazione per il traffico veicolare in Vicolo Magnani;
- **Visti** gli artt. 3, 5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, delle norme sulla circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

IL TEMPORANEO DIVIETO D'ACCESSO IN VIA CHIESA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON P.ZZA SS. COSMA E DAMIANO E VIA SAN FRANCESCO;

LA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VICOLO MAGNANI ECCETTO CHE PER GLI AUTOCARRI;

IL GIORNO 23/02/2019 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 17,30 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI.

In caso di cattive condizioni atmosferiche, i lavori dovranno iniziare il primo giorno utile successivo, così come la validità della presente Ordinanza.

L'impresa esecutrice dei lavori, dovrà in ogni caso sempre garantire il transito dei mezzi di soccorso e di Polizia se in servizio di emergenza e/o urgenti. Inoltre dovrà essere predisposta idonea segnaletica dedicata all'utenza debole della strada (pedoni).

La presente Ordinanza verrà resa nota all'utenza mediante collocazione di apposita idonea segnaletica di inizio e fine cantiere – rallentamenti di velocità – attenzione lavori in corso, divieto d'accesso – percorso consigliato / deviazioni e preavvisi alle intersezioni.

L'apposizione dell'idonea cartellonistica, dovrà essere a totale carico dell'Impresa incaricata di eseguire i lavori, inoltre l'impresa resta unica responsabile nel tratto interessato dall'intervento per eventuali incidenti o danni che si potrebbero cagionare a persone o mezzi in transito.

Si precisa inoltre che dovrà essere cura del coordinatore della sicurezza e/o responsabile di cantiere, verificare il giusto posizionamento dell'ideale segnaletica di cantiere in fase di esecuzione lavori e per tutta la durata delle temporanee modifiche viabilistiche al fine di evitare disagi alla circolazione stradale. Si prescrive inoltre l'apposizione di idonea cartellonistica di avviso alle intersezioni interessate (Via San Giorgio – Vicolo Magnani) con fondo ad alta visibilità e dimensioni ben visibili ai conducenti.

Il cantiere ed il personale addetto ai lavori, dovrà rispettare la normativa come stabilito dall'art.29 all'art.43. del DPR 495/1992 Regolamento attuazione del C.d.S.
Terminata la giornata lavorativa, il responsabile del cantiere dovrà provvedere alla messa in sicurezza della strada interessata dai lavori al fine di evitare pericoli a persone e/o cose.

Nelle ore serali e notturne ed in caso di scarsa visibilità, l'Impresa dovrà installare la segnaletica luminosa prevista dall'Art. 36 del succitato DPR 495/92.

La collocazione della segnaletica dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio Polizia Locale.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n° 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da porre nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SINDACO Cristina BERTULETTI

